

STATUTO

GIRAVOLTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARPI MO VIA GROSOLI 2/A

Numero REA: MO - 385920

Codice fiscale: 03417310368

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-09-2011 - Statuto completo	2
--	---



DOTT. CARLO CAMOCARDI
NOTAIO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Società cooperativa denominata "GIRAVOLTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Comune di Carpi.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. A tale fine, previa delibera dell'assemblea dei soci, essa inoltrerà domanda di adesione, accettandone gli statuti ed i regolamenti, ad una o più associazioni del movimento cooperativo italiano.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la

prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico i soci, all'atto dell'ammissione, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed ha per scopo, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381:

- a) svolgere a favore di persone fisiche e soggetti pubblici o privati, diversi da persone fisiche, tutte le attività di carattere socio-assistenziale, educativo, culturale e formativo, comprese attività complementari ed accessorie;
- b) utilizzare e coordinare le prestazioni gratuite e volontarie offerte eventualmente da enti o persone;
- c) stimolare, ricercare, attuare, aspetti di previdenza e di

risparmio rivolti ai soci;

d) contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, finalizzati al miglioramento della "qualità della vita" dei cittadini, anche attraverso la gestione collaborativa con servizi istituiti da Enti pubblici, privati e Società private;

e) essere soggetto attivo nella promozione di attività sociali, culturali, assistenziali, previdenziali e mutualistiche atte a favorire lo sviluppo del mutuo aiuto e di concreti aspetti di solidarietà sociale.

La Cooperativa si adopererà per l'affermazione di ideali di pace, di libertà, di giustizia e di solidarietà propri del movimento cooperativo.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- Gestione di nidi, scuole dell'infanzia, campi giochi, ludoteche, attività complementari all'insegnamento e all'integrazione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado;

- Sostegno psicologico e psicoterapia, esercitabile nelle forme della psicologia clinica, dell'educazione e orientamento scolastico e della salute;

- Percorsi terapeutici rivolti al bambino (sostegno

	psicologico, percorsi sull'autostima, psicoterapia) e rivolti	
	alla famiglia (counseling familiare, percorsi psicoeducativi,	
	terapia familiare e educativa domiciliare);	
	- Progettazione e attività formativa destinate a bambini e	
	ragazzi su tematiche educative e psicologiche rivolte a	
	docenti, genitori, educatori e in genere a figure coinvolte	
	nei percorsi educativi, sia pubblici che privati;	
	- Gestione di comunità educative e riabilitative rivolte a	
	minori, disabili e disagio sociale;	
	- Ideazione e realizzazione di attività educative rivolte a	
	minori e adulti in difficoltà (rimotivazione	
	all'apprendimento, sostegno alla genitorialità, lotta	
	all'emarginazione sociale);	
	- Servizi diagnostico-riabilitativi, psicologici, educativi,	
	didattici, formativi a favore di utenti privati	
	(bambini/ragazzi in età evolutiva e adolescenziale e le loro	
	famiglie) ed istituzioni pubbliche (scuole, comuni, enti ed	
	associazioni);	
	- Educazione alla salute, all'alimentazione e al benessere	
	della persona;	
	- Relazione d'aiuto e sportello psicologico;	
	- Attività di formazione, ricerca ed intervento in scuole di	
	ogni ordine e grado;	
	- Promozione, gestione, e progettazione di attività e	
	laboratori finalizzati a: aiuto allo studio, integrazione,	
	- 4 -	

	autostima, interventi contro la dispersione scolastica ed il	
	bullismo;	
	- Promozione, gestione e progettazione di momenti di incontro	
	tra generazioni;	
	- Educazione alla cittadinanza e promozione della convivenza	
	attraverso attività didattiche, educative, laboratoriali,	
	consistenti, sanitarie, sociali;	
	- Attività di mediazione culturale al fine di favorire	
	l'inserimento umano, sociale e lavorativo e la pacifica	
	convivenza tra cittadini italiani e stranieri;	
	- Promozione e realizzazione di attività che favoriscano la	
	conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (tele-lavoro, baby	
	sitting, organizzazione aziendale);	
	- Progettazione e realizzazione di corsi, percorsi e attività	
	atelieristiche didattici, formativi ed espressivi su vari	
	argomenti e discipline;	
	- Attività formative e didattiche della media literacy e	
	dell'acquisizione delle nuove competenze digitali, in ambito	
	scolastico ed extra scolastico;	
	- Ideazione, produzione e promozione via web di campagne	
	comunicative, network sociali e consulenze professionali per	
	il miglioramento della vita e dell'ambiente lavorativi;	
	- Implementazione e promozione di software didattici e per DSA	
	con tecnologia open source;	
	- Progettazione, gestione e promozione di eventi formativi	
	- 5 -	

	rivolti ad aziende;	
	- Progettazione, gestione e promozione di corsi e incontri,	
	rivolti ad aziende, enti pubblici e privati, piccoli e grandi	
	gruppi in materia di competenze trasversali, coaching,	
	counseling, comunicazione, problem solving, team building,	
	supervisione, consulenza al mondo del lavoro, organizzazione,	
	selezione personale, consulenza di direzione, controllo di	
	gestione, formazione obbligatoria.	
	- Progettazione di percorsi formativi: corsi, conferenze e	
	commercializzazione di corsi sia finanziati che a mercato,	
	anche attraverso l'uso della FAD (formazione a distanza);	
	- Progettazione, gestione e promozione di percorsi di	
	consulenza interculturale al mondo del lavoro e di percorsi di	
	consulenza culturale rivolta a enti pubblici e privati,	
	biblioteche, scuole, teatri, associazioni e privati;	
	- Progettazione, gestione e promozione di eventi di incontro	
	tra scuola, enti di formazione e mondo del lavoro, e	
	consulenza di orientamento;	
	- Servizi di recupero di finanziamenti provinciali, regionali,	
	nazionali ed europei erogati da enti pubblici e privati; di	
	rendicontazione dei conti erogati; marketing e	
	commercializzazione di corsi finanziati e di mercato;	
	- Attività volte al perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità, della promozione umana e dell'integrazione	
	sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	- 6 -	

educativi.

Per il raggiungimento degli scopi precedentemente indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopra elencate, e comunque strumentale ad esse, nonché compiere in genere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e finanziaria, necessari od utili, e in ogni caso strumentali, alla realizzazione dello scopo sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- 1) costituire, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane od estere, anche se costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, che svolgono attività analoghe o comunque connesse all'attività sociale della Cooperativa;
- 2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

3) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

4) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei propri soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

5) per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà utilizzare anche finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato, da Enti Pubblici o da altri organismi.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitino attività attinenti all'oggetto sociale

della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità
effettiva di lavoro e specializzazione professionale, possono
partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e
cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo o che comunque
possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la
propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della
Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci, sulla
base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

Non possono fare parte della Cooperativa gli interdetti, gli
incapaci, gli inabilitati.

Sono soci cooperatori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali ed alla definizione della
struttura di direzione e di conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed
alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e
partecipano al rischio d'impresa, limitatamente alla quota da
essi sottoscritta, ai risultati economici ed alle decisioni
sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione della cooperativa le proprie
capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo
stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle

prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa,
come definito nell'apposito regolamento interno.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che
esercitano in proprio attività identiche o affini o abbiano
interessenze, anche indirette, in imprese che esercitano
attività identiche od affini a quella esercitata dalla
Cooperativa ed effettivamente in concorrenza con quest'ultima
o comunque abbiano interessi contrastanti con quelli della
Cooperativa, salva diversa deliberazione dell'Organo
amministrativo.

Quando i soci sono più di nove, ai sensi dell'art. 2522 c.c.,
possono essere soci cooperatori della cooperativa anche le
persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il
finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle
cooperative sociali ed enti ed associazioni che perseguono
finalità solidaristiche conformi agli scopi delle cooperative
sociali.

Art. 5 bis-- Soci volontari

E' consentita la presenza di soci volontari nei limiti ed alle
condizioni di cui all'art. 2 della legge 08/11/1991 n. 381 e
del successivo art. 6.

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del
libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del
numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 4 e 5.

Art. 6 - Soci speciali

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1 - la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque non superiore a cinque anni;

2 - i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3 - le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare

	la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli l'Organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà	
	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	- 14 -	

L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello Statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello Statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare, entro sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla

comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

In sede di redazione del progetto di bilancio, gli amministratori illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;

c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

I soci Cooperatori non possono assumere in proprio incarichi professionali temporanei, né prestare lavoro subordinato a favore di terzi, per le attività rientranti, direttamente, indirettamente o connesse all'oggetto sociale della Cooperativa senza la previa ed esplicita autorizzazione scritta dell'Organo amministrativo, concessa con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, ove l'Organo amministrativo sia composto da un Consiglio o da più Amministratori.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto attiene il rapporto mutualistico di scambio tra Cooperativa e socio, nel caso di lavoratori autonomi, l'Organo amministrativo può determinare, nella sua deliberazione, la prosecuzione di prestazioni professionali in corso, per le quali il socio sia stato incaricato precedentemente allo scioglimento del rapporto sociale, fino alla loro ultimazione e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi. Il trattamento economico e normativo per la prosecuzione della prestazione professionale

sarà disciplinato dal contratto individuale.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre
che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per

reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la contemporanea risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo diversa delibera dell'Organo amministrativo.

Art. 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni
dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale
assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può
essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi
legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote
interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e
con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare
quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società
entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla
Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione
del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo
amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le
modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In

	mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente	
	art. 13.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del	
	cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- 22 -	

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente Statuto.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - RISTORNI	
	Articolo 17 -Ristorni	
	L'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dalla Cooperativa	
	con i propri soci, il trattamento economico e normativo	
	applicabile ed i relativi effetti, sono disciplinati da	
	apposito regolamento interno, redatto dall'Organo	
	amministrativo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci,	
	con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.	
	- 23 -	

		Il regolamento stabilisce:
Elele Nidetta Ella Toria Coevri Mora Riz	1)	l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione alla tipologia dei rapporti instaurabili con i soci;
	2)	le cause in presenza delle quali l'Organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
	3)	i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali, l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte.
Forma Spolenzoni Cusine Cous 21 No		Per i soci volontari, che prestano gratuitamente la loro attività, valgono le disposizioni dell'art. 2 della L. 381/91.
		L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità delle prestazioni professionali da essi effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento interno e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.
		Il ristorno potrà essere attribuito:
	1)	mediante corresponsione ai soci di somme di denaro a titolo di integrazione dei compensi erogati;
	2)	mediante aumento della quota sociale, anche in deroga
		- 24 -

all'articolo 2525 del Codice Civile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti, in denaro, in beni in natura o crediti, effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),

	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Previa espressa autorizzazione, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta	
	dal socio.	
	Il provvedimento dell'Organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	Art. 20 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 trentuno	
	- 26 -	



Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nonché, se obbligatoria per Legge, alla indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori. Se la relazione al bilancio non è obbligatoria ai sensi del sesto comma dell'art. 2435 bis del c.c., le suddette informazioni vanno rese nella Nota integrativa.

Nella nota integrativa al bilancio l'Organo amministrativo evidenzia separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, e documentando la condizione di prevalenza della mutualità ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17, eventualmente ratificando lo stanziamento operato a tale fine dagli amministratori, e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,

nella misura del 3% (tre per cento);

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514 lett. a) del codice civile;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16, in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno



*Elisabetta Ficonelli
 Maria Rosaria
 Anna Maria Rosi*

*Fornio Ugo
 Spolanzoni Lucina
 Carlo
 Carlo
 Carlo*

un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto

sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1 - l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno

e la distribuzione degli utili;

2 - la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo

amministrativo;

3 - la nomina dei sindaci e del presidente del collegio

sindacale, se tale organo si rende obbligatorio nei casi

previsti dalla Legge;

4 - le modificazioni dell'atto costitutivo;

5 - la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo

paritetico;

6 - la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

7 - l'approvazione dei regolamenti interni;

8 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione:

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante

deliberazione assembleare, con le modalità previste

dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante

avviso da spedire per lettera raccomandata A.R. o da

trasmettere mediante posta elettronica certificata, almeno 8
giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il
luogo, la data e l'ora della prima e della seconda
convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da
quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e
siano presenti, o informati della riunione, tutti gli
Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia
ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad
eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente
articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della

Stefano
Nichola
Elena
Tania
Anita
Nicola
Vera
Cecilia
Marta
Rosa

Fiorino Vignola
Spillmann Casine
Carlo
Cassio



alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 27 - Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

	In caso di nomina del Consiglio di amministrazione,	
<i>del Nicolita Fionelli Eletta Uberti Totito Marta Rozzi</i>	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
<i>Forme Uberti Pallarone Casine Carlo Casini</i>	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	Organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
<i>Nel</i>	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	- 32 -	

ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

35 di **45**

dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Se l'assemblea ha nominato un Amministratore unico, questi ha

37 di **45**

	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla	
	nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati	
	scadono insieme con quelli in carica.	
	Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	- 37 -	

Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.

2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del cod. civ. e del decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del

bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione, se nominato, e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 29 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascuno dei soci, ovvero tra i soci medesimi, in materia di recesso e di esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, alla esecuzione ed alla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere

fece
Nicola Ficarelli
Eletto
Socio
Cooperativa
Messa
Messa

Fammarigore
Spallanzani
Carlo
Caracciolo



preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio della sede sociale, cui si fa espresso riferimento, che deve essere esperito, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, o comunque di piena conoscenza, del provvedimento oggetto del reclamo.

Ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, e tra queste l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, è assolutamente riservata e non può essere in alcun modo utilizzata dalle parti, salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 40 del D.Lgs. 17 Gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni e integrazioni, nell'eventuale procedimento promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione, redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione stessa, dovrà contenere gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 40 del D.Lgs. 17 Gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura.

Ogni controversia non definita tramite il procedimento di conciliazione stragiudiziale sopra previsto sarà deferita alla

decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di seguito
esposti. Il ricorso all'arbitrato dovrà essere notificato
all'altra parte, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di comunicazione, o comunque di conoscenza,
dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati
dal Presidente della Camera di Commercio della sede sociale,
il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del
Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata
per raccomandata con avviso di ricevimento, la nomina degli
arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente,
dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la
Cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la
Cooperativa.

Gli arbitri decideranno, entro 180 (centoottanta) giorni dalla
nomina, quali amichevoli compositori, senza vincoli di forma,
ex aequo et bono, con lodo irrituale avente efficacia
contrattuale per le parti, le quali si impegnano ad attenersi
alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente
vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici
eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a

		carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del
		lodo.
		Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del D.Lgs. 17
		Gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.
		TITOLO IX
		SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
		Art. 30 - Scioglimento anticipato
		L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
		nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
		Art. 31 - Devoluzione patrimonio finale
		In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
		sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel
		seguito ordine:
		- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
		soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
		20, lett. c);
		- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
		cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
		TITOLO X
		DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
		Art. 32 - Regolamenti
		Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e
		soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i
		soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento
		dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà
		- 42 -



	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Art. 33 - Clausole mutualistiche	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di destinazione di una quota degli utili annuali ai Fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare, si riassumono, anche ai fini e per	
	gli effetti fiscali, i requisiti mutualistici già indicati nei	
	precedenti articoli dello Statuto:	
	a - divieto di distribuzione di dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b - divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai Soci operatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c - divieto di distribuire le riserve fra i Soci	
	operatori;	
	d - obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	- 43 -	

Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

Art. 34 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle
cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a
responsabilità limitata, in quanto compatibili con la
disciplina cooperativistica.

Adelino

Nicoletta Fiorelli

Elisa Vecchi

Tania Corbelli

Ante Maria Rappa

Fiamma Vignola

Spellenzoni Cristina

Carlo Cusceri. NoLo

